

c_8674 - Città di Pinerolo
001 - CITTÀ DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N° 0006295 - 05/02/2015 -
INGRESSO
Classifiche: 05.02.01



3



Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Pinerolo (TO)

Prot. 0000642-04/02/2015-SCPIE-T95-P

Oggetto: relazione sul bilancio consuntivo 2013 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 148 bis del TUEL)

Si trasmette il risultato dell'analisi effettuata sulla relazione in oggetto.

Si invita a riscontrare la presente, anche con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento esclusivamente attraverso procedura SI.QU.EL., utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento.

Qualora la risposta dovesse comportare la modifica dei dati contenuti nel questionario è necessario che l'ente chieda allo scrivente la riapertura del sistema SIQUEL per effettuare le necessarie modifiche.

Sulla base degli elementi forniti questa Sezione valuterà se adottare la relativa pronuncia con apposita deliberazione.

Il Magistrato Istruttore
Giuseppe Maria Mezzapesa



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

ENTE:

Comune di Pinerolo

TIPOLOGIA:

Comune con più di 15.000 abitanti

ANOMALIE RISCOstrate

Dall'esame della relazione sul bilancio consuntivo 2013, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Pinerolo, si riscontra quanto segue:

- 1) Risultato di gestione e verifica degli equilibri di parte corrente (Sez. II p. 1): si evidenzia un risultato di gestione negativo di -261.344 euro derivante da una differenza di parte corrente negativa pari a -315.957 euro, ripianata attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 2012 per euro 96.200, nonché con contributi per permessi di costruire, destinati per euro 350.000, pari al 29%, a spesa corrente (in aumento rispetto al 2011). Si ricorda che l'esistenza di disavanzi di gestione significativi, specialmente se ripetuti per più esercizi, anche in presenza di avanzo di amministrazione, può essere sintomo di una non sana gestione finanziaria, soprattutto se tali disavanzi derivano da squilibri di parte corrente. Peraltro si rileva una differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo non destinate a spesa per investimenti, di importo pari ad euro 715.989.
Si evidenziano dunque squilibri correnti coperti da entrate a carattere straordinario o comunque con entrate a carattere non ripetitivo, che per il loro carattere di variabilità non presentano garanzie che si ripetano negli esercizi successivi. Si evidenzia dunque il determinarsi di possibili situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio.
Peraltro trattasi di criticità già segnalata dalla Sezione con la delibera n. 69/2013 sul rendiconto 2011.
- 2) Verifica degli equilibri di parte capitale (Sez. II p.1): le previsioni iniziali del titolo IV e V delle entrate e del titolo II delle spese sono di gran lunga superiori agli accertamenti e impegni del rendiconto. Si chiedono chiarimenti in merito.
- 3) Regolarità di versamento delle entrate riscosse nel conto di tesoreria da parte del concessionario (Sez. II p. 1.8.2): l'organo di revisione dichiara di non aver vigilato sulla regolarità dei rapporti finanziari tra l'ente locale e il concessionario della riscossione, precisando di non aver usufruito degli strumenti necessari per effettuare la vigilanza. Nel ricordare che tale attività è prevista ai sensi dell'art. 239, co. 1 lettera c) del TUEL, si invita a fornire chiarimenti.
- 4) Analisi "anzianità" dei residui in conto capitale e procedure di pagamento (Sez. II p. 1.10.9 e p. 1.14): si rilevano residui passivi del titolo II (circa euro 18,2 milioni) superiori ai residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate, (circa euro 10,6 milioni) per circa 7,6 milioni di euro. Peraltro agli stessi non corrispondono obbligazioni esigibili in quanto si è dichiarata l'assenza di debiti in conto capitale "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data del 31/12/2013. Con riferimento inoltre agli esercizi anteriori all'anno 2009, i residui passivi in conto capitale (oltre 6,3 milioni di euro) superano quelli attivi (circa euro 3,1 milioni) di oltre 3 milioni di euro. Analoga circostanza si rileva con riferimento ai residui di parte capitale risalenti all'anno 2009, nei quali i residui passivi superano quelli attivi complessivamente di oltre 1 milione di euro. Tale circostanza, in presenza peraltro di un cospicuo ammontare del fondo di cassa, pari ad oltre 5,8 milioni di euro, appare come possibile indice di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con conseguenze sul "sostanziale" rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di Stabilità". Peraltro si rileva che tale criticità è stata di recente segnalata dalla Sezione con la delibera n. 22/2014, adottata ai sensi dell'art. 148 del TUEL, nonché con le delibere n. 69/2013 sul rendiconto 2011 e 73/2014 sul rendiconto 2012, nelle quali si è invitato l'Ente ad effettuare una gestione tempestiva e quindi più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale.

Inoltre l'Ente ha dichiarato al punto 1.9.8 che esistono residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non c'è stato l'affidamento di lavori, precisando nelle note che si tratta di lavori di realizzazione del ponte sul torrente Lemina, per i quali è in corso la procedura di esproprio. Anche tale aspetto è stato segnalato come criticità con le sopra indicate delibere.

- 5) Fondo svalutazione crediti: l'Organo di revisione dichiara (punto 1.10.4-c) che è stato costituito il fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del DL. n. 95/2012, tuttavia l'ammontare evidenziato nel prospetto 1.5.1 -d) relativo al risultato di amministrazione risulta inferiore alla quota prevista dal decreto legge. Si richiede pertanto di dare atto del rispetto della vigente normativa in materia, nonché di indicare la fonte di finanziamento dell'accantonamento medesimo.
- 6) Residui attivi titolo IV (Sez. II p. 1.10.9 d): si rileva un'incongruenza negli importi dei residui attivi relativi ai trasferimenti di capitale dalla Regione, inseriti nelle tabelle al punto 1.10.9 d), rispetto a quelli riportati nel SIRTEL (categoria 3 titolo IV). L'Ente aveva compilato una tabella analoga in sede di parifica i cui importi non coincidono in ogni caso con quelli indicati nel SIRTEL. Peraltro in quest'ultima tabella si rilevano residui attivi vetusti anteriori al 2009. Si chiede di compilare correttamente la suddetta tabella del questionario.

- 7) Organismi partecipati (Sez. II p. 2): si rileva la presenza di perdite di esercizio nei seguenti organismi partecipati dall'Ente nel triennio 2011 - 2013:

- Consorzio ACEA PINEROLESE, partecipato direttamente dall'Ente al 32,19%: perdita di euro 327.321 nel 2012;

- PRACATINAT S.C.P.A. (partecipazione diretta 0,4%): perdita di euro 161.461 nel 2011, perdita di 698.678 nel 2012 e perdita di euro 360.566 nel 2013.

Sul punto si ricorda come la legge di stabilità 2014 preveda misure atte a responsabilizzare gli enti territoriali, che saranno tenuti ad accantonare risorse in caso di perdite registrate negli organismi partecipati (art. 1, co. 551 e 552, l. n. 147/2013); misure che si applicano con riferimento a tutti gli organismi (aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza o di minoranza, diretta o indiretta, di una pubblica amministrazione territoriale, ex art. 1, co. 550, l. n. 147/2013), a partire dall'esercizio 2015.

In particolare si richiama il comma 552 dell'art. 1, che recita: *"Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente".

Dall'esame della nota informativa relativa alla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle società partecipate risultano discordanze nei confronti della società Pracatinat, della società Acea Pinerolese industriale, della società ACEA servizi strumentali territoriali.

Per tali organismi si richiede di fornire i dati aggiornati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del DL 95/2012 (*"l'Ente, in caso di discordanze, adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*), indicando altresì gli eventuali impatti sul bilancio delle società medesime e/o sugli equilibri dell'Ente.

8) Controllo di gestione anno 2013: ad oggi non risulta pervenuto a questa Sezione il referto sul controllo di gestione anno 2013, ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL.